



ACCORDO DI CONSULENZA

Il sottoscritto

.....

Residente a

.....

Tel

.....

Richiede l'inserimento nell'Archivio Alighiero Boetti dell'opera:

.....

Titolo:.....

.....

Tecnica e dimensioni:

.....

*Nome, indirizzo e tel. del proprietario se diverso dal richiedente:

.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle seguenti condizioni contrattuali e di accettarle integralmente.

Si premette che l'inserimento dell'opera nell'Archivio avviene su richiesta dell'interessato e a discrezione dell'Archivio Boetti, dopo le dovute verifiche e il rilascio del parere di attribuibilità dell'opera all'Artista (certificato di attribuibilità); il rilascio del parere può essere subordinato alla visione dell'opera originale, esame che avviene secondo le modalità di seguito indicate.

1. L'Archivio deve ricevere preventivamente la documentazione fotografica e la preliminare scheda tecnica compilata. Il richiedente si impegna a fornire tutte le informazioni in suo possesso e solo informazioni di comprovata veridicità, restando in difetto responsabile per le informazioni inesatte o parziali fornite.
2. Per l'esame dell'opera, questa dovrà essere consegnata priva di cornice o teca 24 il giorno fissato per la seduta del Comitato di perizia, assieme alla presente pagina di Accordo di Consulenza debitamente sottoscritta. La mancata consegna nei termini sopra indicati comporterà rinuncia alla richiesta di parere. L'opera potrà essere ritirata nelle successive 48 ore.
3. Il richiedente dovrà tenere l'opera a disposizione ulteriore dell'Archivio se dovessero rendersi necessari approfondimenti tecnici presso consulenti esterni cui l'Archivio potrà insindacabilmente rivolgersi, ma alla condizione che il richiedente accetti di sostenerne il relativo costo.
4. Al momento della richiesta il richiedente farà pervenire all'Archivio la ricevuta del bonifico bancario effettuato (secondo tariffe indicate nel «Modulo Costi» pubblicato sul sito web dell'Archivio).
5. il richiedente è tenuto a stipulare idonea copertura assicurativa che garantisca l'opera contro i rischi di furto, smarrimento, danneggiamento e/o distruzione della stessa per tutto il tempo del trasporto e

della custodia presso l'Archivio, nonché ad integrarne la durata nel caso di cui sopra all'art.3. Egli quindi esonera l'Archivio da ogni responsabilità.

6. Espresso l'eventuale parere positivo, cioè di attribuibilità dell'opera, verrà rilasciato al richiedente il relativo certificato e l'opera inserita nel database dell'Archivio. Il responso, riportato sulla fotografia a colori dell'opera, verrà inviato a mezzo postale raccomandato, o corriere internazionale. L'Archivio si riserva di scegliere la modalità di presentazione dell'opera nel Catalogo ragionato, nonché ogni diritto di pubblicazione della medesima.

7. In caso di parere negativo, cioè del mancato inserimento dell'opera nel Catalogo, la documentazione non verrà restituita. Il richiedente dichiara di accettare il responso, scritto ma non meglio specificato, rinunciando irrevocabilmente sin da ora a ogni e qualsiasi pretesa e/o azione nei confronti dell'Archivio e dei suoi consulenti in relazione al diniego di rilascio del certificato di attribuibilità. Il sottoscritto garantisce anche per i suoi aventi causa e/o cessionari dell'opera non archiviata, manlevando l'Archivio da pretese di terzi, ai quali si impegna inoltre a comunicare l'esito negativo.

8. L'Archivio si riserva, qualora dovessero emergere circostanze non dichiarate in merito alla provenienza dell'opera, di provvedere alle comunicazioni ritenute necessarie nei confronti dei terzi o delle autorità competenti, senza che possa essergli opposta alcuna obbligazione in contrario da parte del richiedente.

9. L'Archivio non assume alcun obbligo di rilasciare pareri qualsivoglia: nel caso in cui di sua iniziativa rifiuti la disamina dell'opera, restituirà i costi versati; si riserva inoltre di sospendere il giudizio quando a sua discrezione non sussistano sufficienti elementi di decisione: in tale caso l'opera rimarrà « opera in corso di studio » nel data-base e nel Catalogo.

10. Nel caso in cui l'Archivio dovesse essere tenuto responsabile per atti o fatti di qualsivoglia natura occasionati dal rapporto con il richiedente, tale responsabilità non potrà in nessun modo eccedere quanto versato dal richiedente a titolo di costo della perizia.

11. Gli atti di certificazione dell'Archivio saranno redatti in lingua italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma e sarà applicabile il diritto italiano.

A..... il.....

(firma)

“si approvano specificamente le clausole contenute supra ai numeri 5, 7, 10 e 11”

(firma)